

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere

Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 10044-2017 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 17/10/2016, Cron. 3044/2016, R.G.n. 1146/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per rigetto del ricorso.

RILEVATO Che:

1. Con decreto pubblicato il 17 ottobre 2016 la corte d'appello di Napoli ha, previo rigetto di istanza di rimessione in termini, dichiarato l'inammissibilita' dell'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso decreto dichiarativo di inammissibilita' di istanza di ottenimento di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 in relazione alla durata, reputata eccessiva, di procedimento di esecuzione immobiliare svoltosi innanzi al tribunale di Nola.

2. Ha considerato la corte d'appello che l'opponente avrebbe dovuto introdurre l'opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto, avvenuta il 9 maggio 2016, e che lo stesso non effettuato rituale tempestivo invio telematico dell'opposizione; invio secondo il ricorrente effettuato l'8 giugno 2016, nel rispetto del termine, ma oggetto di comunicazione di rifiuto da parte degli uffici della corte d'appello, mediante p.e.c., dopo la scadenza di esso. La rimessione in termini andava esclusa, secondo la corte d'appello, non essendo scusabile la circostanza che la presentazione dell'opposizione, per tale ragione rifiutata dagli uffici, fosse stata effettuata mediante deposito telematico nello stesso procedimento ritenuto definito - in cui era stato emesso il decreto impugnato, anziche' in un nuovo procedimento telematico, previa sua iscrizione a ruolo.

3. Avverso tale provvedimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Ha resistito il ministero della giustizia con controricorso. Ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso il p.g. in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso.

CONSIDERATO che:

1. Con i tre motivi si deducono altrettanti profili di violazione e falsa applicazione

dell'articolo 153 c.p.c., comma 2, criticandosi il provvedimento impugnato in relazione al diniego della rimessione in termini. Nel primo motivo, in particolare, si deduce l'inesistenza, nel software redattore utilizzato per la predisposizione dell'atto, di una specifica opzione quanto all'opposizione in questione. Nel secondo motivo, in relazione all'avvenuto pervenimento della terza ricevuta consegnata nella casella p.e.c. del depositante ("controlli terminati con successo - busta in attesa di accettazione"), si deduce essersi confidato nel perfezionamento del procedimento di deposito, essendo imputabile al sistema l'incapacità di accedere all'uno o all'altro registro. Con il terzo motivo, si deduce che il rifiuto "manuale" del deposito da parte della cancelleria, avvenuto giorni dopo, non potrebbe inficiare il principio per cui la generazione di ricevuta da parte del gestore p.e.c. del ministero della giustizia integra il raggiungimento dello scopo.

2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e, sostanzialmente, facenti riferimento a diversi profili di un'unica complessa doglianza. Essi sono fondati.

3. Si deve, anzitutto, prendere atto che il substrato fattuale sottoposto alla corte territoriale, in tutto pacifico, si riduce all'avvenuto deposito telematico dell'atto introduttivo del procedimento di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter, prevedente nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex L. n. 89 del 2001. La parte odierna ricorrente deduce essere nel software redattore non prevista una specifica opzione per la proposizione dell'opposizione; a prescindere da ciò, rileva questa corte come comunque risulti incontrovertibile che il sistema informatico anche ministeriale, pur dopo l'emanazione del decreto conclusivo, abbia consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, d'altro lato, il conseguente affidamento di completamento del deposito; affidamento contraddetto, nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto.

4. In tale situazione, deve ritenersi - diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale -

perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione (peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che come detto ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, a prescindere dall'esistenza o dall'inesistenza - quest'ultima dedotta dalla parte - di un'opzione apposita per il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter) e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.

5. In tal senso va data continuità alla giurisprudenza di questa corte, che in fattispecie diverse, ma con elementi di comunanza, ad es. ha ritenuto, in mancanza di sanzione espressa di nullità (la quale, se esistente, si sarebbe dovuta scrutinare - con le modalità confacenti - quanto a conformità a parametri costituzionali, anche per interposizione con norme della c.e.d.u., e unionali Europei):

- meramente irregolare l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall'ufficio (cfr. Cass. n. 22479 del 04/11/2016);

- meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 9772 del 12/05/2016);

- suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile (cfr. Cass. n. 20625 del 31/08/2017).

6. Ai principi anzidetti non si è attenuta la corte d'appello di Napoli, che non ha considerato, da un lato, che l'atto era comunque giunto a conoscenza dell'ufficio, con raggiungimento dello scopo, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto a iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto; e che, d'altro lato, doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini a tali ultimi fini, non potendo ritenersi - come invece ritenuto dalla corte locale - imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici nove giorni dopo l'inoltro.

7. Deve dunque accogliersi il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d'appello di Napoli in diversa sezione, cui e' demandato applicare i principi di diritto di cui innanzi in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo, nonche' governare le spese del giudizio anche di legittimita'. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater va dato atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'articolo 13 cit.

**P.Q.M.**

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d'appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita'; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto del non sussistere dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell'articolo 13 cit.